

## **Le nuove regole europee in materia di definizione di default**

Roma, 19 giugno 2019

Ufficio Crediti e Sviluppo

# Principali riferimenti regolamentari

## Art. 178 Default di un debitore Capital Requirement Regulation (CRR)

*EBA/RTS/2016/06*

Standard tecnici regolamentari sulla soglia di materialità per le obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

*EBA/GL/2016/07*

Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

**Data di applicazione  
entro il  
1 gennaio 2021**

*Regolamento delegato CE n. 171/2018*

Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

*Regolamento BCE n. 1845/2018*  
Esercizio della discrezionalità relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) del 575/2013

*per le banche  
significative*

*Documento in Consultazione di Banca d'Italia*  
Attuazione del Regolamento Delegato n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento 575/2013

*per tutte le altre  
banche*

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

## 1 Eventi che determinano un default

Criteri di entrata

Ai sensi dell'art. 178, comma 1 della CRR si considera **intervenuto un default**, quando si verificano **entrambi o uno** dei seguenti eventi:

- **Inadempienza probabile:** la banca ritiene improbabile che senza escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alle obbligazioni verso l'ente, l'impresa madre o una delle sue filiazioni;
- **Arretrati da oltre 90 giorni:** il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione creditizia rilevante verso la banca, l'impresa madre o una delle sue filiazioni.

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità**
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

- ❖ Ai sensi dell'art. 178, comma 2, lettera d) della CRR:

*«la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto ad un **soglia fissata** dalle autorità competenti. Tale soglia riflette il livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole».*

- ❖ La **Commissione** con il Regolamento delegato 171/2018 ha adottato le norme tecniche di regolazione dell'EBA\* **definendo le componenti della soglia di rilevanza** dell'importo dell'esposizione creditizia in arretrato.
- ❖ Esse si distinguono in:
  - **componente assoluta**: importo massimo delle esposizioni in arretrato;
  - **componente relativa**: rapporto tra l'esposizione creditizia in arretrato e tutte le esposizioni verso lo stesso debitore.
- ❖ E sono determinate differentemente a seconda se l'esposizione riguarda rispettivamente la **clientela al dettaglio** e la **clientela imprese**

\*EBA/RTS/2016/06 del 28/09/2016 «Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under article 178 of Regulation (EU) n. 575/2013»

## 2 Valutazione e componenti della soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato

Regolamento  
Commissione  
171/2018

### Soglia - Esposizioni al dettaglio:

- **componente assoluta: non superiore a 100 euro**
- **componente relativa:** fissata all'**1%**. Le Autorità competenti possono individuare un livello differente e al massimo pari a 2,5%, quando l'1% non è ritenuto adeguato ad un livello ragionevole di rischio.

Entrambe le componenti sono calcolate in riferimento alla **singola linea di credito** concessa al debitore.

Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.

\*\*\*

### Soglia - Esposizioni diverse da quelle al dettaglio:

- **componente assoluta: non superiore a 500 euro**
- **componente relativa:** fissata all'**1%**. Le Autorità competenti possono individuare un livello differente e al massimo pari a 2,5%, quando l'1% non è ritenuto adeguato ad un livello ragionevole di rischio.

Entrambe le componenti sono calcolate prendendo a riferimento tutte le esposizioni del cliente verso la banca e verso le altre banche o intermediari finanziari del gruppo di appartenenza della banca.

Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.

## 3 Valutazione e componenti della soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato

Regolamento  
BCE  
n. 1845  
21/11/18

- ❖ La **BCE** ha esercitato la discrezionalità nell'adozione delle soglie per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato, adottando il Regolamento (UE) n. 1845/2018.
- ❖ Il Regolamento si applica esclusivamente alle banche classificate come **significative** (che, in Italia, rappresentano quasi l'80% in termini di totale attivo al 31/12/2017).
- ❖ La rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato si valuta con riferimento alle seguenti due componenti:
  - **componente assoluta** pari a:
    - **100 euro per le esposizioni al dettaglio**
    - **500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio**
  - **componente relativa**: fissata all'**1%**
- ❖ Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.
- ❖ Le banche «significative» devono applicare la soglia **al più tardi entro il 31 dicembre 2020** e notificare alla BCE, prima del 1° giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare la soglia.

# Soglie di materialità

Il Sig. Rossi ha ottenuto un finanziamento di 15.000 euro dalla sua banca per l'acquisto dell'automobile.  
Il finanziamento è rimborsato secondo un piano di ammortamento rateale. L'importo della rata mensile è di 140 euro.

Soglia di rilevanza:

**Componente assoluta: 100€**

e

**Componente relativa\*: 1% x 15.000= 150 €**

1° rata scaduta: >100 €  
Superamento  
della sola componente assoluta



2° rata scaduta: > 100 €  
Totale arretrato:> 200 €  
Superamento  
sia della componente  
assoluta sia relativa



1 giorno

Sussistenza del superamento  
delle componenti della soglia  
per oltre 90 giorni consecutivi

*Parte il conteggio dei giorni di  
arretrato dal momento in cui  
entrambe le componenti della  
soglia sono state superate*

90 giorni



**Classificazione  
del  
finanziamento  
in default**

\* In caso di applicazione della definizione di default a livello di debitore, la componente relativa dell'1% è calcolata con riferimento a tutte le esposizioni che il debitore ha nei confronti della banca e degli intermediari finanziari del gruppo di appartenenza



**Non superare la soglia di rilevanza dell'arretrato per oltre 90 giorni consecutivi**

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due***
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

I giorni di arretrato si calcolano a partire **dal giorno successivo alla data in cui l'arretrato** – costituito da capitale, interessi e commissioni – **supera la soglia di rilevanza.**

- ❖ **Modifica al programma dei pagamenti prevista dal contratto:** il conteggio dei giorni di arretrato si basa sul nuovo programma;
- ❖ **Rimborso dell'obbligazione sospeso ex lege:** il conteggio dei giorni di arretrato è sospeso durante tale lasso di tempo;
- ❖ **Rimborso dell'obbligazione oggetto di controversia:** il conteggio dei giorni di arretrato, a determinate condizioni, è sospeso sino alla soluzione della controversia;
- ❖ **Situazione tecnica di arretrato** (errore di sistema, errori manuali nelle procedure, tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento): l'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni non è classificata in default

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione**
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

## Compensazione

4

EBA/GL/2016/07  
Orientamenti

- ❖ Diversamente dal passato, **la banca classifica in default il debitore anche se quest'ultimo presenta margini ancora disponibili su sue altre linee di credito.** Tali importi non potranno più essere utilizzati per compensare gli inadempimenti in essere su altre sue posizioni.

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)**
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

## 5 Indicazione del probabile inadempimento

Art. 178, 1 CRR

Ai sensi dell'art. 178, comma 1 della CRR si considera **intervenuto un default**, quando si verificano **entrambi o uno** dei seguenti eventi:

- **Inadempienza probabile:** la banca ritiene improbabile che senza escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alle obbligazioni verso l'ente, l'impresa madre o una delle sue filiazioni;
- **Arretrati da oltre 90 giorni:** il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione creditizia rilevante verso la banca, l'impresa madre o una delle sue filiazioni.

## 5 Indicazione del probabile inadempimento

EBA/GL/2016/07  
Orientamenti

L'EBA fornisce alla banca un elenco non esaustivo di elementi indicativi del probabile inadempimento:

- ❖ **rettifiche specifiche di valore sui crediti:** risultato di un significativo peggioramento del merito di credito (perdite rilevate nel conto economico per gli strumenti valutati al valore equo e perdite derivanti da eventi presenti o passati);
- ❖ **ristrutturazione onerosa:** concessioni nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell'onorare i propri impegni finanziari (forbearance). Il debitore dovrebbe essere classificato in stato di default quando le relative misure di forbearance implicano una ridotta obbligazione finanziaria (una remissione del debito o un differimento dei pagamenti) per un ammontare superiore alla soglia dell'1 %;
- ❖ **altre indicazioni:** informazioni disponibili in possesso delle banche (ad esempio, fonti di reddito insufficiente per pagare le rate; dubbi sulla capacità di generare flussi cassa sufficienti; aumento significativo leva finanziaria; etc).

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis**
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 Misure di tolleranza

L'EBA detta alcuni criteri per la classificazione di una esposizione ad uno stato di non default, tra i quali:

- sono trascorsi almeno **tre mesi** dal momento in cui non ci siano più le condizioni determinanti lo stato di default;
- verifica e valutazione positiva del comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante i tre mesi;
- trascorsi tre mesi, l'esposizione esce dal default se la banca è soddisfatta del miglioramento, effettivo e permanente, della qualità creditizia del debitore.

# Ritorno in bonis


Il Sig. Rossi deve regolarizzare i mancati pagamenti alla banca nel più breve tempo possibile.

La banca valuta il comportamento del debitore nei successivi tre mesi e può riclassificare il debitore in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultimo sia effettivo e permanente.

Finanziamento rateale per acquisto macchina: 15.000 €

Rata del finanziamento: > 100€

Arretrato di pagamento: >200 €



Per tornare in bonis occorre regolarizzare la propria posizione debitoria con la banca e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento del finanziamento, in modo che dopo 3 mesi la banca ti possa far uscire dal default.

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte**
- 8 Misure di tolleranza

## Esposizioni congiunte

7

EBA/GL/2016/07  
Orientamenti

- ❖ Nel caso di **esposizione al dettaglio «congiunta»** nei confronti di due o più debitori e di applicazione della definizione di default a livello di debitore, **il «contagio» di un debitore non dovrebbe automaticamente estendersi alle obbligazioni congiunte dello stesso** che andrebbero valutate caso per caso.
- ❖ Si presume, invece, **automaticamente** lo stato di default dell'esposizione creditizia al dettaglio congiunta tra più debitori, solo **nel caso in cui tutti i debitori siano singolarmente in stato di default.**

# Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione  
della  
definizione di  
"default"  
secondo le  
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Esposizioni congiunte
- 8 **Misure di tolleranza**

8

## Misure di tolleranza (forbearance):

Regolamento di esecuzione  
CE n. 227/2015

- ❖ Le misure di **forbearance** consistono in concessioni nei confronti di un debitore che **si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà** a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»).
- ❖ Le esposizioni oggetto di «concessioni» sono caratterizzate da:
  - a) **una modifica dei termini e delle condizioni contrattuali**
  - b) **il rifinanziamento totale o parziale del debito**
- ❖ **Lo stato di difficoltà finanziaria** del debitore **si presume** quando il rapporto oggetto di concessione presenta **importi scaduti da più di 30 giorni** (senza essere considerato Non performing) **almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione**, o li avrebbe presentati nel caso in cui non fosse stata concessa la misura.

---

**Grazie per l'attenzione!**  
cr@abi.it